

Civile Sent. Sez. L Num. 16795 Anno 2020

Presidente: DI CERBO VINCENZO

Relatore: BOGHETICH ELENA

Data pubblicazione: 06/08/2020

SENTENZA

sul ricorso 27915-2018 proposto da:

MEDICI PIETRO, elettivamente domiciliato in ROMA,
PIAZZA LOTARIO 6, presso lo studio dell'avvocato
SILVIA TAGLIENTE, rappresentato e difeso dagli
avvocati PIETRO MASSAROTTO, MARIO DOMENICO
CICCARELLI;

- ricorrente -

2020

contro

201

ACSM-AGAM S.P.A., in persona del legale
rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA
PIAZZA CAVOUR presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE

SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa
dall'avvocato PAOLO BORSANI;

- **controricorrente** -

avverso la sentenza n. 1330/2018 della CORTE
D'APPELLO di MILANO, depositata il 11/07/2018 R.G.N.
236/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 21/01/2020 dal Consigliere Dott. ELENA
BOGHETICH;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per
l'accoglimento del quarto e del quinto motivo del
ricorso;

udito l'Avvocato MONICA GIANMARIA per delega verbale
Avvocato PIETRO MASSAROTTO;

udito l'Avvocato PAOLO BORSANI.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 1330 depositata l'11.7.2018 la Corte d'appello di Milano, in sede di reclamo ex art. 1, comma 58, della legge n. 92 del 2012, confermando la sentenza emessa dal Tribunale di Como in sede di opposizione, ha respinto la domanda di annullamento del licenziamento intimato il 5/4/2016 a Pietro Medici dalla società ACSM-AGAM s.p.a. a seguito della perdita dell'appalto per la distribuzione del gas nei Comuni di Como e San Fermo e ai sensi dell'art. 2 del d.m. 21/4/2011 recante norme comuni per il mercato interno del gas.

2. La Corte territoriale, rilevato preliminarmente che il d.m. del 2011 prevede un passaggio diretto dei dipendenti all'impresa subentrante nel servizio di distribuzione del gas previa adozione di un atto da qualificarsi quale licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo da parte dell'impresa uscente, la cui posizione di società controllata o controllante è irrilevante, ha accertato l'inclusione del Medici nell'ambito delle "funzioni centrali dei servizi amministrativi" così come illustrati dal suddetto d.m., ed ha ritenuto legittimo il licenziamento in quanto collegato ad esigenze tecnico-produttive ed essendo stata altresì dimostrata l'esigenza di mantenere in azienda una figura con maggiore professionalità rispetto a quella di un impiegato addetto a mansioni di ordine.

3. Il lavoratore ha proposto, avverso tale sentenza, ricorso per cassazione affidato a cinque motivi illustrati da memoria. La società ha depositato controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

4. Con i primi due motivi il ricorrente denuncia omesso esame di un fatto decisivo e violazione e falsa applicazione dell'art. 12 preleggi al cod.civ. in relazione all'art. 28 del d.lgs. n. 164 del 2000 e agli artt. 1 e 2 del d.m. 21.4.2011 (ex art. 360, primo comma, nn. 3 e 5, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, erroneamente interpretato il d.m. ritenendo inclusi tra i lavoratori destinatari del passaggio diretto all'impresa subentrante nell'appalto anche i dipendenti di società (uscente) controllante o controllate, trascurando l'interpretazione letterale a vantaggio dell'intenzione del legislatore.

5. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione "di regola di diritto" in relazione all'art. 28 del d.lgs. n. 164 del 2000 e agli artt. 1 e 2 del d.m. 21.4.2011 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, impropriamente ritenuto la fattispecie in esame un licenziamento speciale rispetto alla



tipologia regolata dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966 e ritenendo, pertanto, il ricorrente di ribadire la critica diffusamente condotta nel corso del processo di necessaria riconduzione della questione alle regole che disciplinano il recesso del datore di lavoro.

7. Con il quarto motivo si denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (ex art. 360, primo comma, n. 3, cod.proc.civ.) avendo, la Corte territoriale, trascurato la violazione dei requisiti formali della lettera di licenziamento, sprovvista della motivazione posta a supporto del licenziamento.

8. Con il quinto motivo si denuncia nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod.proc.civ. (ex art. 360, primo comma, n. 4, cod.proc.civ.) avendo la Corte territoriale, omesso qualsiasi decisione sulla domanda, respinta dal Tribunale in sede di opposizione e riproposta con l'atto di reclamo, di accertamento del diritto al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso.

9. I primi due motivi di ricorso non sono fondati.

Il d.m. 21.4.2011 recante *"Disposizioni per governare gli effetti sociali connessi ai nuovi affidamenti delle concessioni di distribuzione del gas in attuazione del comma 6, dell'art. 28 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante norme comuni per il mercato interno del gas"* recita:

"Art. 1. Definizioni.

1. Personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale e' il personale, direttamente dipendente dalla societa' concessionaria o da una societa' da essa interamente controllata o dalla sua controllante, purché al 100%, che svolge, indipendentemente dalla sede di lavoro, una delle seguenti funzioni sull'impianto di distribuzione oggetto di gara: installazione e manutenzione condotte e impianti; allacciamento clienti; direzione lavori; programmazione lavori, coordinamento tecnico realizzazione impianti, coordinamento tecnico gestione impianti, reperibilita', gestione e movimentazione odorizzante, ricerca dispersioni, attivita' di accertamento della sicurezza degli impianti, aggiornamento cartografico, gestione automezzi, progettazione di dettaglio, protezione catodica, manutenzione impianti di telecontrollo, budgeting e reporting costi operativi, gestione dei cicli di lettura dei contatori, gestione degli approvvigionamenti e dei magazzini locali, posa, sostituzione e spostamento contatore; pronto intervento; lettura contatori;



gestione della qualita' del servizio specifica dell'impianto. E' escluso dalla definizione il personale che svolge una delle funzioni centrali.

2. Funzioni centrali sono la direzione dell'impresa, l'ingegneria, il vettoriamento, le tariffe e il rapporto con le istituzioni e l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, la gestione centralizzata della qualita' del servizio, il servizio legale, i servizi amministrativi, la gestione del personale, il servizio di supporto informatico, il call center, la gestione del patrimonio e dei servizi.

Art. 2. Tutela dell'occupazione del personale

1. Il personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione del gas naturale oggetto di gara e una quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto all'attivita' di distribuzione e misura degli impianti stessi e' soggetto, ferma restando la risoluzione del rapporto di lavoro e salvo espressa rinuncia degli interessati, al passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante, con la salvaguardia delle condizioni economiche individuali in godimento, con riguardo ai trattamenti fissi e continuativi e agli istituti legati all'anzianita' di servizio.

2. La risoluzione del rapporto di lavoro di cui al comma 1 non comporta l'obbligo di liquidazione dell'indennita' di preavviso. Il gestore uscente deve darne comunicazione per iscritto, almeno 25 giorni prima, alle rappresentanze sindacali costituite, a norma dell'art.19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nelle unita' interessate, nonche' alle associazioni di categoria.

3. L'obbligo per il gestore subentrante di cui al comma 1 e' limitato ad un numero di addetti per singolo gestore uscente non superiore alla somma del personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione oggetto di gara e ad una quota parte del personale che svolge funzioni centrali pari alla percentuale dei punti di riconsegna gestiti dal gestore uscente negli impianti oggetto di gara rispetto al totale dei punti di riconsegna gestiti dallo stesso gestore a livello nazionale, sulla base di una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante del gestore uscente in conformita' con il Libro Unico del Lavoro e relativa alla situazione 12 mesi prima della richiesta di informazioni per il bando di gara. Tale numero di addetti deve inoltre soddisfare la verifica di congruita' di cui al comma 4.

4. Qualora il numero complessivo di addetti di cui al comma 3 comporti un numero di punti di riconsegna gestiti per addetto inferiore al valore soglia di 1500, il gestore



uscente e' tenuto a giustificarlo alla stazione appaltante sulla base di specificita' locali. Qualora la stazione appaltante non ritenga sufficiente la giustificazione, il numero di addetti con obbligo di assunzione di cui al comma 3 e' limitato ad un valore tale che il numero dei punti di riconsegna gestiti per addetto non sia inferiore al valore soglia di cui sopra o al 90% della media dei valori presentati dalle altre imprese che operano all'interno del territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara, qualora tale media sia inferiore a 1500.

5. In caso di limitazione del numero degli addetti in base ai criteri di cui al comma 4, ha prioritita' di assunzione il personale che opera nel territorio del Comune o dei Comuni oggetto di gara e, successivamente, l'eventuale personale con sede di lavoro al di fuori di esso, con prioritita' per chi opera in sedi piu' prossime a tale territorio.

6. Al personale addetto alla gestione degli impianti di distribuzione e al personale che svolge funzioni centrali, che in seguito alle limitazioni di cui ai commi 3 e 4, risulti in esubero, si applicano gli ammortizzatori sociali previsti dalla normativa per le singole tipologie di impresa. Per i lavoratori dipendenti delle imprese a capitale interamente pubblico, si applicano gli ammortizzatori sociali in deroga, incluse le eventuali proroghe come ammesse dalla normativa vigente. Inoltre, per i due anni successivi alla data di inizio dell'affidamento della gestione della rete di distribuzione, il gestore subentrante si impegna alla loro assunzione, salvo espressa rinuncia degli interessati, prima di procedere a nuove assunzioni, a parita' di esperienza e qualifica, per le localita' di cui ha assunto la gestione per effetto del nuovo affidamento”.

Questa Corte ha già affermato che, in base all'art. 12 delle preleggi, nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare non sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della *mens legis*. In particolare, qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua, l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare (Cass. n. 5128 del 2001, Cass. n. 20357 del 2017).

La Corte distrettuale si è conformata a detto principio e, utilizzando l'intenzione del legislatore quale criterio comprimario di ermeneutica, atto ad ovviare all'equivocità della



formulazione del testo da interpretare, ha correttamente interpretato gli artt. 1 e 2 del d.m. 21.4.2011 attribuendo funzione definitoria autonoma all'inciso "quota parte del personale che svolge funzioni centrali di supporto di distribuzione e misura degli impianti stessi" in quanto rivolta a istituire un collegamento tra i due gruppi di personale (quelli direttamente implicati nelle attività di distribuzione del gas e quelli posti a livello centrale per lo svolgimento di funzioni centrali), considerata la funzione ancillare o accessoria del secondo gruppo di personale rispetto al primo.

Né appare dirimente, come suggerisce il ricorrente con riguardo al criterio strettamente letterale, il comma 2 dell'art. 1 del d.m. il quale non fornisce la definizione del "personale" bensì delle "funzioni" (nella specie "centrali").

10. Il terzo motivo è inammissibile.

Nel caso di specie difetta la necessaria riferibilità della censura alla motivazione della sentenza impugnata, in quanto la Corte territoriale ha ricondotto il recesso nell'alveo della disciplina ordinaria dettata dalla legge n. 604 del 1966 (della quale ha altresì riportato, quale inciso, parte del testo dell'art. 3) rilevando che ". . . detto licenziamento non può che inquadarsi nell'ambito dei recessi per giustificato motivo oggettivo in quanto indubbiamente intimato per ragioni inerenti "all'attività produttiva, all'organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di essa" (pagg. 8 e 9 della sentenza impugnata). La Corte ha espressamente affermato che "anche nel caso di specie la salvaguardia prevista dal d.m. citato, emesso in applicazione del d.lgs. n. 164/2000, non esonera il datore di lavoro dal rispetto delle norme in materia di licenziamento" (pag. 10) ed ha accertato che ricorrevano entrambi i requisiti che connotano il licenziamento per giustificato motivo oggettivo ossia l'esigenza tecnico-produttiva consistente nella cessione degli impianti di distribuzione del gas ed lo stretto nesso di causalità con le mansioni svolte dal lavoratore, la cui scelta era rispettosa dei criteri di buona fede e correttezza in quanto determinata dalla necessità di mantenere in azienda una figura con maggiore professionalità.

La censura non coglie la *ratio decidendi* perché il ricorrente insiste sulla ricostruzione, da parte della Corte territoriale, di una fattispecie speciale e derogatoria rispetto alla disciplina dettata dalla legge n. 604 del 1966 ma nulla deduce sulla ricorrenza delle ragioni organizzative e produttive che – sulla base del presupposto giustificativo indicato dal d.m. 21.4.2011 (la perdita dell'appalto relativo all'attività di distribuzione del gas e l'appartenenza del lavoratore ad una delle due categorie (nella specie coloro che sono



addetti a funzioni centrali di supporto) avente diritto al passaggio diretto alle dipendente dell'impresa subentrante – la Corte ha ritenuto ricorrenti al fine di legittimare il datore di lavoro a procedere al licenziamento per giustificato motivo oggettivo.

11. Il quarto motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato il principio di diritto, che in questa sede il Collegio intende ribadire, in base al quale il datore di lavoro ha l'obbligo di comunicare per iscritto i motivi del recesso, ma non è tenuto ad esporre specificamente tutti gli elementi di fatto e di diritto a base del provvedimento, essendo invece sufficiente che indichi la fattispecie di recesso nei suoi tratti e circostanze essenziali, così che in sede di impugnazione non possa invocare una fattispecie totalmente diversa (v. tra le altre, Cass. n. 3752 del 1985), e, *a fortiori*, non è certamente tenuto a fornire, in sede di esposizione dei motivi, anche la prova degli indicati motivi.

E' stato altresì affermato che non è necessaria l'indicazione della inutilizzabilità *aliunde* nella motivazione del licenziamento per soppressione del posto, trattandosi di elemento implicito da provare direttamente in giudizio (cfr. Cass. n. 3752 del 1985).

Il suddetto principio è stato confermato anche a seguito delle modifiche *medio tempore* intervenute dell'art. 2 della legge n. 604 del 1966 (novellato dall'art. 1, comma 37 della legge n. 92 del 2012 che impone la specificazione dei motivi contestuale al licenziamento scritto) posto che la *ratio* della previsione legislativa sull'onere della forma era ed è sempre quella che la motivazione del licenziamento sia specifica ed essenziale e consenta al lavoratore di comprendere le effettive ragioni del recesso (che, con riguardo al licenziamento per giustificato motivo oggettivo, si sostanziano nella ragione inerente l'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa, come richiesto dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966), discendendo dai principi di immutabilità della motivazione e dall'orientamento consolidato di questa Corte in ordine alla delineazione dell'obbligo di *repechage* quale elemento costitutivo del licenziamento (cfr. Cass. n. 10435 del 2018) l'obbligo del datore di lavoro di dimostrare in giudizio l'impossibilità di adibire il lavoratore in altre mansioni. Invero, la novella legislativa si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato (e motivabile solo su richiesta) introducendo la contestualità dei motivi, lasciando immutata la funzione della motivazione (già perseguita dal legislatore precedente la novella legislativa del 2012 e sottolineata da questa Corte) che è quella di far comprendere al lavoratore le effettive ragioni del recesso.



- In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, a esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento (Cass. n. 6678 del 2019).

La lettera di comunicazione di licenziamento ha chiaramente esplicitato la ragione dell'adozione del provvedimento richiamando l'art. 2 del d.m. 21.4.2011, la cessione degli impianti di distribuzione del gas alla società Zi Rete Gas s.p.a. ed il passaggio diretto alle dipendenze della società subentrante con salvaguardia delle condizioni economiche godute.

12. Il quinto motivo non è fondato.

Questa Corte ha affermato che non ricorre il vizio di omessa pronuncia (unica censura avanzata dal ricorrente), nonostante la mancata decisione su un punto specifico, quando la decisione adottata comporti una statuizione implicita di rigetto sul medesimo (Cass. n. 29191 del 2017, Cass. n. 5351 del 2007).

La Corte territoriale ha osservato che l'art. 28 del d.lgs. n. 164 del 2000 e il d.m. 21.4.2011 hanno previsto, nei casi di subentro nella concessione per la distribuzione del gas naturale, un sistema di salvaguardia dei livelli occupazionali, disponendo ex lege il passaggio diretto ed immediato al gestore subentrante dei lavoratori coinvolti, con obbligo di mantenimento delle precedenti condizioni economiche. Lo scrutinio della legittimità del regolamento del 2011 (ove è espressamente prevista l'esclusione dell'obbligo di liquidazione dell'indennità di preavviso in caso di risoluzione del rapporto di lavoro) nonché la valutazione positiva della tutela approntata dalla fonte normativa di rango secondario a favore dei lavoratori che conservano le stesse condizioni economiche godute presso l'impresa uscente (e che evitano lo stato di disoccupazione normalmente conseguente al recesso datoriale) consentono di rinvenire chiaramente una pronuncia di rigetto in ordine alla domanda di liquidazione dell'indennità di mancato preavviso.

n. 27915/2018 R.G.

13. Va rilevato che altra causa (n. 24891/2018 R.G.) discussa nella medesima udienza (in relazione alla quale è stata confermata la sentenza del giudice di merito che ha dichiarato illegittimo il licenziamento ivi impugnato nei confronti di ACSM AGAM s.p.a.) ha - concordemente alla presente causa - confermato la ricostruzione esegetica della risoluzione del rapporto prevista dal d.m. 21.4.2011 quale licenziamento per giustificato motivo oggettivo, ma ha avuto esito differente in considerazione del diverso quadro probatorio concernente la ricorrenza dei requisiti dettati dall'art. 3 della legge n. 604 del 1966.

14. In conclusione, il ricorso va rigettato e le spese di lite sono regolate secondo il criterio della soccombenza dettato dall'art. 91 cod.proc.civ.

15. Sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dal d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013) pari a quello - ove dovuto - per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità liquidate in euro 200,00 per esborsi e in euro 4.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 gennaio 2020.

Il consigliere estensore

dott.ssa Elena Boghetich



Il Funzionario Giudiziario

Il Presidente

dott. Vincenzo Di Cerbo



Corte di Cassazione - copia non ufficiale